

rientrano fra le avarie comuni nei porti di rilascio forzato (articolo 764, n. 10) ⁽²⁷²⁾.

Le funzioni del pilota d'altura sono regolate agli articoli 538-540 del codice nella medesima forma che nel codice argentino. Per l'art. 60-g della Costituzione federale brasiliana, infine, le questioni di diritto marittimo e della navigazione tanto sull'oceano che nei fiumi e laghi, sono di competenza della giustizia federale e non dei tribunali degli Stati.

60. - Columbia. — Il diritto marittimo privato è contenuto nel codice di commercio marittimo dell'11 luglio 1870, modificato ed ampliato dalla legge 10 dell'11 marzo 1873 ⁽²⁷³⁾. Il diritto marittimo pubblico ed amministrativo fa invece parte del codice fiscale promulgato con legge 57 del 15 aprile 1887. Il pilotaggio è regolato da leggi speciali, fra cui la legge n. 32 del 1857, la legge n. 63 del 1908, ecc.

In forza dell'art. 82 del cod. mar. il capitano deve rispettare le leggi di polizia dei porti e per l'art. 98, n. 11 ha durante il viaggio l'obbligo di servirsi dei piloti pratici, in tutti i luoghi ove l'esigono la legge, il costume o la prudenza ⁽²⁷⁴⁾. Dei danni derivanti dall'infrazione a quest'obbligo non è responsabile l'armatore, poichè il principio generale, dato dall'art. 56, e secondo cui l'armatore è tenuto a rispondere civilmente dei fatti del capitano e dell'equipaggio, non va applicato allorchè i fatti del capitano costituiscono un'infrazione ai do-

(272) Ogni nave brasiliana in viaggio è tenuta ad avere a bordo le ricevute dei diritti di pilotaggio pagati nei porti da cui è uscita (art. 446, n. 6).

(273) Fino al 1870 il commercio marittimo in Columbia fu regolato dal libro III del cod. di comm. Il nuovo codice del 1870 coincide in sostanza col libro III del cod. comm. del Chili e vige anche oggi, essendosi il detto codice adottato, con le modifiche del 1873, allorchè nel 1887 si unificò in tutta la Repubblica la legislazione civile e la penale.

Notiamo ancora che, in virtù dell'art. 2 della legge 35 del 19 maggio 1875, le disposizioni del cod. di comm. mar. si estendono anche alla navigazione interna.

Identico al cod. della Columbia è quello della repubblica di Panama.

(274) Art. 98, n. 11: «...servirse de pilotos lemanes en todos los lugares donde la ley, la costumbre o la prudencia lo exijan».